

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO
2016 N. 175 –RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE POSSEDUTE EX D.LGS.
n. 100/2017.**

RELAZIONE AL 31/12/2021

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.00 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 in data 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124 sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

2. Piano operativo e rendicontazione

L’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall’altro che le

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#); realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)” ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 25 in data 27.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle “Linee di indirizzo” predisposte dalla Corte dei Conti.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.:

1	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	quota dello 0,16%	Mantenimento
2	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,46%	Mantenimento
3	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	quota del 1,26 %	Mantenimento
4	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA	Quota del 0,002	Mantenimento

Avviamento delle seguenti azioni di razionalizzazione:

Società Mercato Ortofrutticolo del Roero scarl : veniva prevista la cessione della partecipazione. Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata in data 25.11.2019 prevede il proseguimento dell'attuale modalità di gestione fino al 31.12.2021

Con deliberazione adottata in data 21.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo statuto con trasformazione in azienda speciale

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di CERESOLE D'ALBA partecipa al seguente Consorzio:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti;

La partecipazione ai Consorzi, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano.

1. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO

Società consortile a responsabilità limitata

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1996 – **data termine società:** 31.12.2050

Tipo di partecipazione: diretta – **Quota posseduta:** 0,16%

Capitale sociale: 70.000,00 Euro – **Patrimonio netto al 31.12.2021:** 70.658,00 Euro

Oggetto Sociale:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività':

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro. La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge la promozione turistica del territorio nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n. 75/1996

Condizioni previste dall'art. 20 : Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17 luglio 2017 la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto tipo delle Agenzie Turistiche Locali come previsto dall'Art. 11, commi 1 e 2 della Legge Regionale 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Successivamente è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un'unica ATL al fine di garantire un sistema di governo turistico unico per i due territori.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero nella seduta del 28 settembre 2018 ha così approvato le modifiche allo statuto, che hanno determinato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scrl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scrl" oltre ai seguenti adeguamenti :

- La soppressione degli organi diversi da quelli previsti nell'Art. 12 del D.Lgs. 175/16 (Art. 26 vigente statuto)
- L'esclusione della carica di Vicepresidente (Art. 21 vigente statuto) ai sensi del D.Lgs 175/16, Art. 11, comma 8, lettera b;
- La soppressione dei compensi agli amministratori (Art. 25 vigente statuto) ai sensi dell'Art. 12, comma 5 della Legge Regione Piemonte 14/16;
- La designazione da parte della Regione Piemonte di un componente dell'Organo Amministrativo nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (ex novo Art. 17, comma 1 del nuovo testo di statuto);
- Il diritto della Giunta Regionale della Regione Piemonte di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori (ex novo Art. 23, comma 9 del nuovo testo di statuto);
- Le funzioni del Direttore Generale (ex novo Art. 19 del nuovo testo di statuto);
- Le disposizioni in merito al personale ed alla struttura organizzativa (ex novo art. 21 del nuovo testo di statuto) ai sensi del ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ex novo Art. 27 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;
- Valutazione del rischio aziendale (ex novo Art. 28 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Al fine di garantire l'equilibrio di governo della Società, l'Assemblea ha provveduto a varare un aumento di capitale a pagamento per permettere a nuovi soggetti pubblici di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. 14/16 del territorio della provincia di Asti di sottoscrivere quote di capitale sociale. A tale aumento partecipa la Regione Piemonte che ha manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 19, comma 2 della L.R. 14/16, così come i Comuni già facenti parte della società possono aderire all'aumento di capitale.

L'aumento di capitale sociale è pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), per un capitale sociale totale di euro 70.000,00 (settantamila/00).

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: La società svolge un servizio di interesse generale che riveste sempre maggiore importanza per l'economia del territorio; Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996.

L'unione dei due ambiti territoriali sotto un'unica ATL, come richiesto dalle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico, di concerto con la Regione Piemonte, garantirà una continuità territoriale ed un unico sistema di governo turistico per i territori di Langhe e Roero e della Provincia di Asti.

Attuata la riunificazione e con l'aumento delle quote regionali, i Comuni, qualora non sottoscrivano l'aumento di capitale previsto, risulteranno avere una quota minore di partecipazione sociale. Pur non comportando una diretta influenza sui Comuni di Langhe e Roero, l'incorporamento della ATL astigiana comporterà una razionalizzazione dei costi ed un miglioramento dell'efficienza del sistema di promozione turistica.

2. GAL - LANGHE ROERO LEADER SCARL

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 1992 – **data termine società:** 31.12.2025

Tipo di partecipazione: diretta – **Quota posseduta:** 0,46%

Capitale sociale: 21.700,00 Euro – **Patrimonio netto al 31.12.2021:** Euro 70.994,00 Euro

Oggetto Sociale:

La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Development) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione; h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
- j) promozione delle attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche; o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite: il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013:

“Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori sub-regionali specifici;
- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.”

Condizioni previste dall'art. 20:

- 1) Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);
- 2) Il GAL ha un numero di Amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli Amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7

del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n.

di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall’Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all’attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art. 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera

Azioni da intraprendere : Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

3. S.T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Anno di costituzione: 2004 – **data termine società:** 31.12.2030

Tipo di partecipazione: diretta – **Quota posseduta:** 1,26%

Capitale sociale: 2.500.000,00 Euro – **Patrimonio netto al 31.12.2021:** 9.635.574,00 Euro

Oggetto Sociale:

“1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.

4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività' contrattuale)

1. La società' può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti in via ipotecaria, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità' professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può' affidare alla società' lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione

dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività' gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società' esercita altresì' le attività' indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino”

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci. La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Forma giuridica: Società per azioni

Anno di costituzione: 1995 **Data termine della società:** 31/12/2050

Tipo di partecipazione: DIRETTA **Quota posseduta:** 0,002%

Società a totale partecipazione pubblica.

Capitale sociale Importo € 5.000.000,00 **Patrimonio netto** al 31/12/2021 € 49.075.665,00

Oggetto Sociale:

"4.1. La società ha per oggetto sociale esclusivo:

- L'impianto e la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi potabili e usi diversi;
- la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi mediante l'impianto di specifiche lavorazioni;
- le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti predetti;
- la produzione, scambio e commercializzazione di energia, ove qualificata come servizio d'interesse generale;
- la produzione del servizio di teleriscaldamento, con o senza utilizzo del biogas autoprodotta;
- la produzione di altri servizi d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

4.2. Costituiscono attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale la gestione dei servizi e impianti che abbiano attinenza con i servizi di cui al comma precedente e lo svolgimento di attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale (anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi), nonché le attività di progettazione, di realizzazione di studi di fattibilità e di direzione lavori.

4.3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che l'Organo Amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, nonché costituire società aventi oggetto sociale analogo o connesso al proprio, nei limiti in cui tutto ciò non comporti la modifica dell'oggetto sociale e nelle forme consentite dalla normativa di tempo in tempo vigente;
- rilasciare garanzie reali o personali.

4.4. In ogni caso, la Società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto a quest'ultimo limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società."

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato con affidamento in house da parte della competente autorità d'ambito ottimale e produce un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a)

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (MOR scarl)
--

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

“L'azienda consortile per il potenziamento e la gestione del mercato Ortofrutticolo del Roero ha lo scopo di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'azienda consortile inoltre perseguirà la promozione agricola del territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali”.

VERIFICA DEI REQUISITI

Finalità conseguite: gestione del mercato e potenziamento suoi impianti e promozione agricola del territorio

Condizioni previste dall'art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

Azioni da intraprendere:

In merito al Mercato ortofrutticolo del Roero:

- la particolare situazione economica e le peculiari caratteristiche del territorio del Roero continuano a imporre una costante attività di promozione delle culture ortofrutticole caratterizzate da una riconosciuta tipicità, dalla ricerca e valorizzazione delle produzioni tipiche abbandonate e dallo sviluppo di nuove tecniche produttive;

considerato, quindi, che

- alla luce di quanto rappresentato, appare opportuno, anche al fine di non pregiudicare il patrimonio pubblico con deliberazione del Consiglio adottata in data odierna si è provveduto a trasformare la società consortile in azienda speciale consortile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Olocco Franco